



## NUMERO 1 - Gennaio 2013

### FINANZIARIA 2013

#### IN SINTESI LE PRINCIPALI NOVITÀ

La legge Finanziaria 2013 denominata "legge di stabilità" n. 228 del 24/12/2012 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, vediamo pertanto le principali disposizioni di natura fiscale.

#### 1) Il Recepimento della Direttiva UE in materia di fatturazione

E' introdotto un nuovo contenuto della fattura (tra gli elementi obbligatori si evidenzia il numero di partita IVA dell'acquirente/committente, il numero identificativo IVA del cliente UE ovvero il codice fiscale del cliente soggetto privato).

La fattura va emessa anche per le operazioni carenti della territorialità.

Viene modificata la definizione di fattura elettronica, "intendendosi per tale la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico". L'utilizzo della fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario.

#### 2) Modifica della Tares (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi)

E' stato modificato l'art. 14 del DL 201/11 (c.d. salva Italia) che prevede dal 01/01/2013 l'istituzione della Tares. Tale tributo è dovuto dai soggetti che possiedono o detengono locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani e va versato al Comune dove insiste l'immobile. In particolare è previsto che:

- la Tares va commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie,
- la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestando dei locali e delle aree,
- la Tares va versata tramite F24 o bollettino postale in 4 rate trimestrali scadenti nei mesi di gennaio, aprile e ottobre. Per il 2013 la prima rata è posticipata al 30 aprile.

#### 3) Contributo per l'acquisto dei veicoli a basse emissioni

Fino al 31/12/2015 è riconosciuto un contributo a favore dei soggetti che:

- acquistano in Italia, anche in leasing, un veicolo a basse emissioni;
- consegnano per la rottamazione un veicolo di proprietà, immatricolato da almeno 10 anni.

I veicoli a basse emissioni sono quelli a trazione elettrica, ibrida, Gpl, metano, biometano, biocombustibile ed idrogeno che producano emissioni di Co2 non superiori a 120g/Km.

Sinteticamente il contributo è:

Anno acquisto	Produzione di emissioni di Co2 <a:		
	50g/Km	95g/Km	120g/Km
2013 e 2014	20% prezzo fino a un massimo di € 5.000,00	20% prezzo fino a un massimo di € 4.000,00	20% prezzo fino a un massimo di € 2.000,00
2015	15% prezzo fino a un massimo di € 3.500,00	15% prezzo fino a un massimo di € 3.000,00	15% prezzo fino a un massimo di € 1.800,00

#### 4) Rivalutazione Terreni e partecipazioni

Sono riaperti i termini della possibilità di rideterminare il costo di acquisto di terreni edificabili e agricoli, nonché di partecipazioni non quotate.

Tale opportunità spetta ai soggetti non in regime d'impresa.

Entro il 30/06/2013 scade il termine per la redazione dell'asseverazione della perizia e del versamento dell'imposta sostitutiva, calcolata applicando le solite percentuali del 2% per le partecipazioni non qualificate e del 4% per terreni e partecipazioni qualificate.

#### 5) Incremento aliquote IVA

E' disposto l'incremento dal 1 luglio 2013 dell'aliquota Iva ordinaria dal 21% al 22%.

**6) Detrazioni per figli a carico**

Dal 01/01/2013 passano da € 800,00 a € 950,00 per ciascun figlio, da € 900,00 € 1.220,00 per ciascun figlio di età inferiore ai 3 anni.

**7) Deduzioni Irap**

Dal periodo d'imposta 2014 sono incrementate le deduzioni Irap (c.d. cuneo fiscale) nonché l'ulteriore deduzione differenziata a seconda dell'ammontare del valore della produzione.

**8) Deducibilità degli autoveicoli**

Dopo quanto già deciso dalla legge 92/212 che aveva già ridotto dal 2013 la percentuale di deducibilità dei costi relativi ai veicoli riducendola dal 40% al 27,5%, l'attuale normativa ha ulteriormente ridotto tale percentuale dal 2013 dal 27,5% al 20%. Rimane invece **invariata** per tali autoveicoli **la detraibilità dell'IVA fissata al 40%**.

Di conseguenza dal 1 gennaio 2013 avremo un disallineamento tra la percentuale di deducibilità dei costi e quella di detraibilità dell'IVA. La seguente tabella sintetizza quanto sopra esposto:

<i>Regime di deducibilità dei costi delle autovetture aziendali</i>								
Fattispecie	Ammortamento		Leasing		Noleggio		Spese di gestione	
	fino 2012	dal 2013	fino 2012	dal 2013	fino 2012	dal 2013	fino 2012	dal 2013
Tassi /Autoscuole	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Agenti commercio	80%	80%	80% *	80%*	80%	80%	80%	80%
	nel limite di € 25.822,54				nel limite di € 3.615,21			
Imprese	40%	20%	40% **	20%**	40%	20%	40%	20%
	nel limite di € 18.075,99				nel limite di € 3.615,20			
Professionisti	40%	20%	40%**	20%**	40%	20%	40%	20%
	nel limite di € 18.075,99				nel limite di € 3.615,21			
Uso promiscuo Dipendenti	90%	70%	90%	70%	90%	70%	90%	70%
Uso promiscuo amministratori	100% nel limite del benefit sull'importo eccedente il benefiti 40% fino al 2012 poi il 27,5%							

\* = la deduzione è ammessa in misura proporzionale corrispondente al costo sostenuto dalla società di leasing ossia in base al rapporto : 25.822,54/costo sostenuto.

\*\* = la deduzione è ammessa in misura proporzionale corrispondente al costo sostenuto dalla società di leasing ossia in base al rapporto : 18.075,99/costo sostenuto.

## P.E.C. ANCHE PER LE DITTE INDIVIDUALI

### ESTESO PER TUTTE LE AZIENDE L'OBBLIGO DI DOTARSI DI POSTA CERTIFICATA

La conversione in legge del c.d. "decreto crescita", DL 179/2012 oggi legge 221 del 17/12/12, ha confermato l'estensione anche alle ditte individuali di disporre di una casella di posta elettronica certificata c.d. **Pec**.

Tal obbligo decorre già dal 20/12/2012 per le nuove attività che si sono iscritte per la prima volta al Registro delle Imprese o all'albo delle Imprese artigiane, mentre per le ditte già iscritte, l'obbligo di comunicare al registro delle imprese il proprio indirizzo Pec decorrerà dal prossimo 30 giugno 2013.

I nostri uffici sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e per espletare le necessarie pratiche.

## RINNOVO CONCESSIONI AMBULANTI

### SANCITO L'ACCORDO STATO-REGIONI

Nel corso del 2012 è stato finalmente sottoscritto quel famoso accordo in Conferenza Unificata Stato-Regioni, previsto dall'art.70 del Dlgs 59/2010 (di attuazione della direttiva Bolkestein), con cui sono stati definiti i criteri per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni per i posteggi nei mercati o nelle fiere. Molta apprensione c'era infatti attorno a questo accordo, visto che il richiamato Dlgs prevede chiaramente che la concessione debba essere rilasciata per una durata limitata e che non possa essere assoggettata a procedure di rinnovo automatico, né possano essere accordati vantaggi al titolare uscente.

Fortunatamente, soprattutto grazie alle continue pressioni esercitate dalla FIVA-Confcommercio, l'intesa ha introdotto un lungo periodo transitorio, stabilendo peraltro delle sostanziali garanzie per i nostri operatori, in fase di rinnovo.

Vediamo in dettaglio le nuove disposizioni:

## RINNOVO E VALIDITÀ DELLE CONCESSIONI NEL PERIODO TRANSITORIO

Concessioni scadute dopo  
l'08/05/2010 e prima del 05/07/2012

Concessioni prorogate fino  
all'8 maggio 2017

Concessioni scadenti dopo  
il 05/07/2012

Concessioni prorogate minimo fino  
al 5 luglio 2017 o data successiva,  
se più favorevole

## MODALITÀ DI RINNOVO E VALIDITÀ DELLE CONCESSIONI DOPO IL 2017

Terminato il periodo transitorio e quindi a partire dal 2017, le concessioni verranno rinnovate seguendo i seguenti criteri di priorità:

1. Maggior professionalità e maggior anzianità di servizio dell'operatore, comprovata dalla data di iscrizione al registro imprese, eventualmente cumulata con quella del titolare al quale è subentrato nella titolarità del posteggio medesimo.
2. Impegno e disponibilità dell'operatore a rispettare disposizioni di tutela territoriale, anche attraverso la tipologia dei prodotti posti in vendita ed alle caratteristiche della struttura e delle attrezzature utilizzate.
3. Regolarità della posizione dell'impresa ai fini tributari, previdenziali e contributivi.

I comuni, tenendo conto di una serie di fattori, tra i quali il tempo necessario a garantire l'ammortamento degli investimenti, nonché di una equa remunerazione del capitale investito, stabiliranno delle procedure di rinnovo per durate comunque non inferiori ai 9 anni (7 nei posteggi dei mercati a carattere turistico) e non superiore a 12.

## LAVORO A CHIAMATA

### ABOLITO IL FAX PER LE COMUNICAZIONI

Sono state nuovamente modificate le modalità di invio della comunicazione del lavoro intermittente, o "a chiamata". Infatti, il D.L. "Crescita bis" ha previsto l'eliminazione della comunicazione VIA FAX della chiamata, sia al numero unico ministeriale 848 800131 sia alla Direzione Territoriale del Lavoro provinciale.

Pertanto le uniche modalità operative valide per effettuare la suddetta comunicazione rimangono:

**MAIL** - Con le usuali modalità, indirizzo [intermittenti@lavoro.gov.it](mailto:intermittenti@lavoro.gov.it), usando il NUOVO MODELLO unificato della comunicazione (potete scaricarlo dal nostro sito internet nella home page, oppure chiederlo al Servizio Paghe).

Col nuovo modello è possibile comunicare fino a 10 lavoratori contemporaneamente, è prevista una casella per l'annullamento della chiamata e non è più richiesto obbligatoriamente il codice comunicazione. Segnaliamo che, rispetto alla procedura iniziale, non è previsto il ricevimento di mail di conferma da parte dell'indirizzo sopra indicato, pertanto l'unica prova di invio rimane la propria casella di posta "inviata".

**SMS** - L'uso di tale strumento è purtroppo complesso e l'onere della prova risulta difficoltoso, pertanto ne sconsigliamo l'utilizzo.

**INVIO ON-LINE** - Registrandosi ad un apposito portale, le aziende potranno compilare i dati richiesti con le stesse modalità dell'invio via mail.

Al riguardo segnaliamo che l'Associazione, a livello nazionale, ha espresso il proprio disappunto in merito a queste continue modifiche e alle difficoltà che ne conseguono per le Aziende interessate, pertanto attendiamo semplificazioni o comunque direttive definitive. Nel frattempo, consci del disagio che l'eliminazione del fax comporterà alle Aziende che usavano prevalentemente questo metodo di comunicazione, il Servizio Paghe si rende disponibile ad assistere chi non possiede la posta elettronica. In ogni caso segnaliamo che nel nostro sito internet è pubblicato il nuovo modulo per la comunicazione obbligatoria da effettuarsi via posta elettronica.

## TERMINI DI PAGAMENTO PER LE TRANSAZIONI COMMERCIALI

### NUOVE REGOLE ANCHE PER IL NON-FOOD

A pochi giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni introdotte dal ben noto art.62 che disciplinano termini di pagamento e modalità di cessioni dei prodotti agricoli ed alimentari in genere, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dlgs 192/2012 che di fatto ha modificato il Dlgs 231/2002, integrandolo alle disposizioni europee per la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tutte.

Le nuove disposizioni di seguito riepilogate, di carattere sicuramente meno stringente rispetto a quelle previste per le cessioni alimentari (non sono previste sanzioni), si applicano alle transazioni concluse a **decorrere dal 01 gennaio 2013**, sia per le vendite di merci non alimentari che per le prestazioni di servizio.

Sostanzialmente viene (ri)disposto il decorso automatico degli interessi moratori (senza quindi la necessità della messa in mora) a decorrere dal giorno successivo della scadenza dei seguenti termini di pagamento:

- 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore;  
OVERO
- 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci, quando non è certa la data di ricevimento della fattura.

Da notare che il comma 3 dell'art.4 prevede però la possibilità di pattuire tra le parti termini di pagamento anche superiori, avendo cura, in particolare per termini superiori ai 60 giorni, di approvare in forma scritta tali più lunghe scadenze.

Resta in ogni caso salva la facoltà di concordare pagamenti a rate con la ovvia conseguenza che gli interessi previsti dal decreto saranno calcolati solo sugli importi già scaduti.

La cosa forse più interessante è il fatto che queste disposizioni si applicano ora anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni con l'ulteriore precisazione che i termini di pagamento possono essere al massimo raddoppiati a 60 giorni e sempre con atto scritto.

## **SIGARETTE E PRODOTTI DEL TABACCO** **INNALZATA A 18 ANNI L'ETÀ PER LA VENDITA**

L'ormai ben noto "Decreto Balduzzi" contenente disposizioni in materia di sanità e salute ha previsto che dal 1° gennaio 2013 chi vende prodotti del tabacco ha l'obbligo di chiedere all'acquirente l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta. La sanzione amministrativa, applicata a chi vende sigarette o prodotti del tabacco a **minori di anni 18**, va da un minimo di 250,00 euro ad un massimo di 1.000,00 euro; se il fatto è commesso per più di una volta è anche prevista la sospensione, per tre mesi, della licenza all'esercizio dell'attività.

Per quanto concerne i distributori automatici la norma precisa che devono essere dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica dell'acquirente (ma questa non è certo una novità) rilevabile tramite la lettura dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione.

## **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ** **IL 31 GENNAIO SCADE IL TERMINE DI PAGAMENTO (E COMUNICAZIONI DI MODIFICA)**

Vista l'imminente scadenza ed in considerazione dei continui casi di accertamento per mancata denuncia e pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), riteniamo utile riepilogare di seguito le principali disposizioni, ricordando nel contempo che la pubblicità permanente deve essere versata, per non incorrere in sanzioni, entro il prossimo 31 gennaio, indipendentemente dal fatto che l'azienda abbia ricevuto dal Comune o dall'Ente Concessionario, il relativo avviso di pagamento.

**COSA SI DEVE PAGARE:** Tutta la pubblicità, i mezzi pubblicitari o gli avvisi al pubblico visibili dall'esterno o comunque esposti tramite locandine, striscioni, cartelli (luminosi e non), stendardi, totem, ecc. devono pagare l'imposta sulla pubblicità prevista dal Dlgs 507/1993. In ogni caso non si applica alcuna imposta su cartelli pubblicitari di superficie inferiore ai 300 centimetri quadrati, indipendentemente dal loro numero, sempreché non siano collocati in connessione tra loro in modo da apparire come un unico mezzo pubblicitario.

**LA DICHIARAZIONE:** Prima di iniziare ad esporre i mezzi pubblicitari l'azienda dovrà sempre presentare al Comune o all'Ente concessionario, un'apposita dichiarazione dove saranno indicati i messaggi ed i mezzi pubblicitari utilizzati, nonché le loro misure. Tale dichiarazione avrà quindi effetto anche per gli anni successivi, ma se si verificano modifiche o variazioni il contribuente potrà, sempre entro il 31 gennaio, presentare una dichiarazione di modifica e quindi fa rettificare l'imposta dovuta. Variazioni o dichiarazioni di modifica effettuate dopo tale data avranno effetto solo a partire dall'anno successivo.

Per pubblicità o avvisi di durata inferiore ai 3 mesi è anche possibile effettuare una dichiarazione temporanea che dovrà essere corrisposta immediatamente ed in un'unica soluzione.

A tal proposito, visto il periodo, ricordiamo che ad esempio, rientrano normalmente nella fattispecie della dichiarazione temporanea i cartelli "SALDI" o "VENDITA PROMOZIONALE" che quindi devono essere per tempo denunciati.

Fate molta attenzione perché qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione ed il mezzo pubblicitario venga successivamente accertato da chi di competenza, la pubblicità si presume in ogni caso effettuata a decorrere dal primo di gennaio dell'anno in corso.

**L'INSEGNA:** L'imposta non è dovuta per le insegne che identificano la sede dell'attività fino ad una superficie complessiva di 5 mq. Evidenziamo come le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano sempre per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato.

Attenzione quindi perché, qualora la superficie totale delle insegne superi i 5 mq di esenzione, l'imposta dovrà essere versata su tutta la superficie complessiva.

**LE ESENZIONI:** Non pagano l'imposta i mezzi pubblicitari (ad eccezione delle insegne) e gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso degli esercizi, purché siano relativi all'attività esercitata e non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso (quindi in ragione di uno massimo per ogni vetrina).

Sono altresì esenti i messaggi riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.

Per ogni ulteriore necessità o anche per l'espletamento di tutte le necessarie formalità, rivolgetevi con fiducia ai nostri uffici.

## SLOT E LUDOPATIA

### LE NUOVE MISURE DI PREVENZIONE DEL "BALDUZZI"

Già nello scorso notiziario, trattando le nuove norme in materia di bevande alcoliche abbiamo richiamato il Decreto Legge 13/09/2012 n.158, ribattezzato Decreto Balduzzi che, tra gli altri, all'articolo 7 detta disposizioni di prevenzione per contrastare il fenomeno della ludopatia, ovvero la dipendenza dal gioco.

Ecco il contenuto delle disposizioni principali che sono entrate **in vigore lo scorso 1 gennaio**:

**PC O SIMILI PER IL GIOCO ON-LINE** - E' vietato, in qualunque pubblico esercizio, mettere a disposizione della clientela qualsiasi tipo di apparecchiatura o computer in grado di connettersi, per via telematica, alle piattaforme di gioco on-line, anche se gestite da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza.

Viene a questo punto da chiedersi quale sia il significato della locuzione "pubblico esercizio" utilizzata dal legislatore e quindi se tale divieto sia valevole anche per gli esercizi commerciali ovvero per i vari internet-point. Attendiamo eventuali chiarimenti.

**DIVIETO DI PUBBLICITÀ E AVVISO SULLE FORME DI DIPENDENZA** - A pena di sanzioni amministrative pesantissime (si parte da un minimo di € 50.000,00) è vietato qualsiasi messaggio atto ad incentivare o esaltare la pratica del gioco con vincita in denaro effettuato per TV, radio, giornali, riviste o anche via internet.

Messaggi di avvertimento sul rischio di dipendenza e l'indicazione della percentuale di probabilità di vincita devono necessariamente essere indicati sugli apparecchi del tipo "newslet" (art.110 c.6 lett. A) ovvero su apposite targhe esposte e ben visibili nelle sale in cui sono collocate le VLT (art. 110 c.7 lett.B) o nei punti vendita in cui sia esercitata come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi ed ippici. In ogni caso tutti i gestori di pubblici esercizi, sale gioco, sale scommesse, ecc. hanno l'obbligo di esporre all'ingresso ed all'interno dei locali, apposito materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali e diretto a segnalare i rischi correlati al gioco ed informare circa i recapiti sul territorio di servizi di assistenza per patologie correlate al gioco. Invitiamo le aziende a passare presso i ns. uffici per il ritiro dei cartelli.

**OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE** - Il titolare del negozio di gioco, del pubblico esercizio o delle sale in cui sono installati apparecchi da gioco con vincite in denaro, è tenuto ad identificare i minori di età, ai quali chiaramente l'accesso deve essere negato, mediante la richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.

Da notare che, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, autorità cui compete l'attività di contestazione degli illeciti e l'irrogazione delle sanzioni, con propria circolare del 20 dicembre u.s. inviata alla Guardia di Finanza ed ai propri uffici periferici per fornire le prime indicazioni, così conclude: "*Considerata la valenza fortemente innovativa delle disposizioni in commento, gli Uffici terranno conto, in sede di controllo, della tempistica tecnica necessaria, con riferimento alle diverse tipologie di gioco, per il completo adeguamento al nuovo quadro normativo*".

## BANDI E FINANZIAMENTI REGIONALI

### NUOVI AIUTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

La Regione Veneto, nell'ambito della sua attività di promozione e sviluppo dell'imprenditorialità, ha approvato con DGR n. 2643 e 2644 del 18/12/2012 due nuovi bandi per la concessione di aiuti agli investimenti delle nuove PMI femminili e giovanili. Schematicamente riportiamo i principali contenuti dei provvedimenti:

## Soggetti beneficiari

Sono ammesse alle agevolazioni le PMI femminili o giovanili costituite dopo il 1° luglio 2011 (data di iscrizione al registro delle imprese delle CCIAA), aventi sede operativa nel territorio della Regione del Veneto.

## Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese sostenute e pagate a partire dal 1° luglio 2011 relative a:

- a) Macchinari, hardware, dispositivi elettronici, arredo, beni strumentali strettamente inerenti all'attività produttiva;
- b) Impianti generali (idrico-sanitario, riscaldamento, condizionamento);
- c) Opere edili relative ad interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria (entro il limite massimo del 50% dell'investimento complessivo);
- d) Progettazione e direzione lavori (nel limite massimo del 7% dell'investimento);
- e) Mezzi di trasporto ad uso interno o esterno, ad esclusivo uso aziendale, con l'esclusione delle autovetture;
- f) Brevetti e licenze d'uso;
- g) Acquisto di software ed eventuale relativo addestramento del personale;
- h) Atti notarili di costituzione di società.

Gli interventi dovranno essere terminati entro il 30 aprile 2014.

Le agevolazioni non sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione pubblica per le stesse spese ammesse e pagate.

## Presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate a partire dalle ore 10,00 del 04 febbraio 2013 attraverso posta Raccomandata AR, oppure tramite PEC.

## Modalità di finanziamento

L'agevolazione è pari al 50% della spesa rendicontata e ammessa a contributo.

L'importo minimo di investimento (IVA esclusa) non può essere inferiore ad €. 20.000,00.

Per ogni ulteriore approfondimento o per la predisposizione ed inoltro delle domande potrete in ogni momento rivolgervi ai nostri uffici della BRENTAFIDI anche chiamando allo 0424-525912.

-----

Segnaliamo inoltre che è stato prorogato al 31 marzo 2013 il termine di validità delle "Nuove misure per il credito alle Pmi", in scadenza al 31 dicembre 2012 e che prevede la possibilità di sospendere mutui e leasing, di allungare la durata di mutui, anticipazioni bancarie e scadenze del credito agrario di conduzione e di concedere finanziamenti connessi ad aumenti di mezzi propri realizzati dalle piccole e medie imprese.

## SICUREZZA SUL LAVORO

### PROROGA DELL'AUTOCERTIFICAZIONE FINO AL 30 GIUGNO 2013

La Legge di Stabilità, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre u.s. dispone alcune **proroghe al 30 giugno 2013** per una serie di adempimenti riportati nella Tabella 2 allegata alla medesima legge.

Tra questi, al punto 9, si segnala la proroga del termine ultimo entro il quale, i datori di lavoro che impiegano fino a 10 addetti, possono utilizzare l'autocertificazione in sostituzione del Documento di Valutazione dei Rischi o delle procedure standardizzate previste dal Dlgs 81/2008.

Le tante aziende che devono regolarizzare la loro posizione potranno quindi godere di un pò più di tempo per procedere alla redazione del documento, per il quale raccomandiamo comunque di prendere sin da subito contatti con il nostro ufficio Sicurezza, per poter rispettare i termini previsti, vista l'ingente mole di lavoro già agli atti.

Preme infine ricordare che, di contro, nessuna proroga è stata disposta per l'obbligatoria formazione del lavoratori, di cui già abbiamo dato ampio resoconto nel Notiziario di Settembre 2012 e che di fatto dovrebbe essere stata effettuata entro lo scorso 11 gennaio.

Inviando quindi le ditte che ancora non vi avessero provveduto, a compilare ed inviare la scheda di iscrizione al Corso pubblicata nell'ultima pagina.

SCHEDA DA INVIARE VIA FAX ALLO 0424 521367  
ovvero via e-mail: ufficioinformazione@ascom.bassano.vi.it

**Scheda di iscrizione al corso di  
"Formazione per lavoratori"**  
(art. 37 comma 2 D.L. 09/04/2008 N. 81 e succ.)



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA  
PROVINCIA DI VICENZA  
**MANDAMENTO**  
DI BASSANO DEL GRAPPA

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
Titolare/Legale rappres. della ditta \_\_\_\_\_  
con sede a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
P.IVA \_\_\_\_\_ tel \_\_\_\_\_ mail \_\_\_\_\_

**chiede di iscriversi al corso di "FORMAZIONE PER LAVORATORI" della durata totale di 8 ore  
(divise in due sessioni da 4 ore) impegnandosi a versare entro la data di inizio corso la somma di:**

€ 40,00+iva a partecipante (ditte associate)       € 45,00+iva a partecipante (ditte non associate)

i signori:

N.	Nome e cognome	Luogo e data di nascita
1		
2		
3		
4		
5		

## Scelta orario di frequenza del corso

### PRIMA LEZIONE

#### Gennaio

Lunedì 21/01/2013 dalle 08.30 alle 12.30  
Mercoledì 23/01/2013 dalle 14.00 alle 18.00  
Giovedì 24/01/2013 dalle 14.00 alle 18.00

#### Febbraio

Lunedì 04/02/2013 dalle 08.30 alle 12.30  
Mercoledì 06/02/2013 dalle 14.00 alle 18.00  
Venerdì 08/02/2013 dalle 08.30 alle 12.30

### SECONDA LEZIONE

#### Gennaio

Lunedì 28/01/2013 dalle 08.30 alle 12.30  
Mercoledì 30/01/2013 dalle 14.00 alle 18.00  
Giovedì 31/01/2013 dalle 14.00 alle 18.00

#### Febbraio

Lunedì 11/02/2013 dalle 08.30 alle 12.30  
Mercoledì 13/02/2013 dalle 14.00 alle 18.00  
Venerdì 15/02/2013 dalle 08.30 alle 12.30

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03 si precisa che i dati raccolti verranno trattati per l'esecuzione degli impegni assunti con la presente iscrizione, e per l'adempimento degli obblighi fiscali, contabili e normativi ad essa collegati. L'interessato potrà in ogni momento richiedere informazioni circa la presenza di dati che lo riguardano nei nostri archivi, nonché ottenere la cancellazione, modificazione o l'aggiornamento dei dati stessi anche mediante semplice telefonata.

\_\_\_\_\_ Data

\_\_\_\_\_ Timbro e firma



**Banca San Giorgio  
Quinto Valle Agno**

# PER LA TUA FORMAZIONE, SCEGLI CHI TI CONOSCE, FORMATI CON NOI!

PROPOSTE FORMATIVE 2013



## BARMAN OGGI: caffè, cocktail ... e non solo

Il corso, della durata di 24 ore suddivise in lezioni di 3 ore ciascuna, si rivolge a quanti vogliono approfondire le conoscenze di base della professione del barman.

Le lezioni si svolgeranno di lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 dal 05 al 28 marzo 2013

**Quota di iscrizione: € 210,00**



## DOVE INIZIO A GUADAGNARE: analisi dei costi

Corso rivolto a quanti desiderano capire come valutare correttamente l'attività d'impresa attraverso l'identificazione e quantificazione dei costi di gestione, la valutazione dei diversi criteri possibili di imputazione e di ripartizione dei costi indiretti nonché la determinazione del costo unitario (prodotto e/o servizio oggetto di vendita). Le lezioni si svolgeranno il lunedì dalle 8.30 alle 14.30 nei giorni 04 e 11 marzo 2013.

**Quota di iscrizione: € 105,00**



## INFORMATICA BASE

Il corso verrà proposto in 12 lezioni di 2 ore ciascuno il martedì e giovedì sera dal 05 marzo al 14 aprile 2013.

**Quota di partecipazione: € 210,00**

## INFORMATICA AVANZATA

Il corso verrà proposto in 12 lezioni di 2 ore ciascuno il lunedì e giovedì sera dal 19 marzo al 30 aprile 2013.

**Quota di partecipazione: € 210,00**

Saranno presto  
disponibili i programmi dei  
**CORSI GASTRONOMICI**  
rimani in contatto con noi,  
visita il nostro sito  
[www.ascombassano.it/corsi.aspx](http://www.ascombassano.it/corsi.aspx)

Per informazioni e iscrizioni: Confcommercio Bassano  
Tel. 0424523108-0424523169 - mail: [ufficioformazione@ascom.bassano.vi.it](mailto:ufficioformazione@ascom.bassano.vi.it)

